

Per altri luoghi sensibili si intendono tutti quelli che non rientrano nell'elencazione dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013 e dell'art. 2, punto 2,) della d.g.r. n. 1274 del 2014 sulle distanze. Le Amministrazioni comunali possono individuare gli altri luoghi sensibili ai sensi dell'art. 51 comma 1 bis della l.r. n. 12 del 2005, applicando le disposizioni di cui al comma 1 del suddetto art. 51, quindi tramite una specifica variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT), tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché delle criticità poste in tema di viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica, secondo i criteri posti dall'art. 5, comma 2, della l.r. n. 8 del 2013.